

TAR, Emilia Romagna-Bologna, Sez. I, sentenza, 27 aprile 2015, n. 416.

"Omissis"

FATTO e DIRITTO

La ricorrente impugnava il provvedimento della Sottocommissione per gli esami di Avvocato che aveva valutato le prove scritte con un punteggio insufficiente per poter essere ammessa alla prova orale.

In particolare si doleva del punteggio ottenuto nella 1^a prova, e cioè il parere di diritto civile, pari a 25/50 che non le aveva consentito di ottenere un punteggio complessivo di 90 cosicché, nonostante le altre due prove fossero state giudicate come sufficienti, non era stata possibile l'ammissione agli orali.

Il primo motivo di ricorso contesta la mancata predisposizione dei criteri di valutazione delle prove scritte senza i quali il range di valutazione di ogni commissario d'esame è troppo ampio dando la stura a possibili giudizi arbitrari. Non è sufficiente a questo scopo richiamarsi ai criteri di valutazione predisposti dalla Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia perché troppo generici e privi di griglie di valutazioni.

Il secondo motivo lamenta che sia stato espresso un giudizio solo per la prova insufficiente, peraltro in base ad un criterio non predeterminato, mentre invece era interesse della ricorrente che anche le due prove nelle quali aveva ottenuto un punteggio sufficiente fossero valutate con un giudizio legato ad un criterio predeterminato; infatti la contestazione potrebbe riguardare anche essi, in vista di un punteggio maggiore che potrebbe consentire l'ammissione agli orali, se il totale dei punti fosse pari o superiore a 90, anche in presenza di una prova insufficiente.

Il terzo motivo censura la disparità di punteggio rispetto alla valutazione insufficiente delle prove di altri candidati che avevano ottenuto un punteggio più prossimo alla sufficienza di quello della ricorrente, pur essendo stati giudicati in modo peggiore nel giudizio sintetico.

Il quarto motivo entra nel merito della valutazione espressa, censurando la fondatezza del giudizio sintetico " conclusioni non conseguenti rispetto alle motivazioni ", poiché il parere avrebbe indicato le due strade possibili per giungere alle due conclusioni con cui termina il parere.

Il quinto motivo eccepisce la mancanza di segni grafici sull'elaborato che evidenzino i punti valutati negativamente dalla Commissione in ossequio all'art. 46, comma 5, L. 247/2012.

Il sesto motivo contesta il troppo poco tempo impiegato dalla Commissione per correggere nella seduta di esame gli elaborati di quindici concorrenti.

Il Ministero della Giustizia si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 30 ottobre 2014 veniva fissata l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10. c.p.a.

Il ricorso è fondato.

Sebbene non appaia necessario che la Sottocommissione individui previamente dei criteri per la correzione, ben potendo utilizzare quelli indicati dalla Commissione centrale in sede di Ministero, è senz'altro

necessario che la Sottocommissione individui una griglia entro cui posizionare detti criteri, magari accomunandone alcuni tra loro (essendo ben otto), per poi giungere al singolo voto di ogni candidato come sommatoria di tanti micro punteggi quanti sono i criteri.

Una possibile alternativa è quella indicata dall'art. 46 L. 247/2012 che nel disciplinare ex novo l'esame di Stato dispone al comma 5 che " La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto ...", ma neanche questa strada è stata seguita dalla Commissione che si è limitata ad esprimere un giudizio sintetico solo sulla prova insufficiente.

Il Collegio è consapevole che l'art. 49 L. 247/2012, ha rinviato di quattro anni l'entrata in vigore dell'art. 46, ma le regole in esso contenute costituiscono un'interpretazione evolutiva costituzionalmente orientata della regola per non discriminare fattispecie identiche e distinte solo sul piano temporale (vedasi sul punto TAR Calabria ord. 401/2014).

Non va dimenticato che la motivazione è un elemento essenziale dell'atto amministrativo ed il mero voto numerico non può più considerarsi sufficiente nelle situazioni quale quella in parola.

Il giudizio sulle prove d'esame è espressione di una discrezionalità tecnica della Commissione d'esame che secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali in tema dovrebbe condurre ad un sindacato c.d. intrinseco debole. Ma il mero punteggio numerico non consente di esercitare neanche il sindacato estrinseco perché, salvo casi clamorosi, nemmeno è possibile determinare l'esistenza di quei profili sintomatici dell'eccesso di potere sulla base di un mero numero senza la possibilità di rivalutare la prova poiché ciò costituirebbe un'indebita invasione nel merito amministrativo.

Il Collegio ben conosce l'orientamento espresso finora dal Consiglio di Stato che ha sempre ritenuto sufficiente la mera attribuzione del voto numerico dato in conseguenza dei criteri predeterminati senza la dimostrazione come ognuno di essi abbia influito sul voto finale, e ne comprende le ragioni pratiche: da un lato si teme che approfondendo il controllo giurisdizionale sulle attività valutative delle Commissioni di esame si dia la stura ad un numero elevatissimo di ricorsi che intaserebbero le aule giudiziarie, dall'altro lato che le valutazioni dei TT.AA.RR. aditi vadano ad accrescere le incertezze valutative.

Tale rischio, però, dovrà essere evitato dal lavoro delle Commissioni d'esame, specialmente quelle che debbono abilitare all'accesso ad una professione intellettuale, che dovranno dar conto sinteticamente delle ragioni del voto numerico o utilizzando griglie legate ai criteri o annotando sulle prove di esame le censure o i pregi che le rendono meritevoli del punteggio assegnato: sia esso positivo che negativo.

Diversamente operando si priveranno i concorrenti di una reale tutela giudiziaria che spetta loro come ad altre categorie di ricorrenti che possono avvalersi di un uso molto più approfondito del controllo sull'uso della discrezionalità tecnica.

Nel caso di specie è stato dato unicamente un voto numerico nelle tre prove, accompagnato dal giudizio sintetico (riportato in precedenza) sulla sola prova negativa.

Pertanto i primi due motivi di ricorso appaiono fondati.

Parimenti fondato è il terzo motivo che rileva come con evidente disparità di trattamento ed illogicità nella stessa seduta di esame si siano così valutate altre prove insufficienti: 28 elaborato con " scarsa trattazione degli istituti giuridici e conclusioni errate e parziali ";

27 " omessa trattazione sul piano normativo dell'ipoteca ";

28 " esposizione insufficiente e non motivata ".

Orbene i tre giudizi sintetici sono senz'altro peggiori di quello assegnato alla prova insufficiente della ricorrente (" conclusioni non conseguenti rispetto alle motivazioni "), ma il punteggio è stato più alto.

Ma la dedotta illogicità e disparità di trattamento rileva anche rispetto a quanto detto in precedenza in quanto è la dimostrazione che, laddove non si usino in modo documentato i criteri di valutazione, i punteggi rischiano di diventare arbitrari.

Il quarto motivo è inammissibile perché impinge il merito della valutazione della Commissione.

Il quinto motivo è stato spesso dichiarato inammissibile poiché sfuggirebbe al sindacato di legittimità, ma è comunque indice di una certa corrività nell'esaminare i compiti perché una correzione collegiale di una prova che deve essere letta da un commissario a beneficio di tutti e poi valutata dagli altri difficilmente può concludersi in 6,15 minuti.

Il ricorso in ogni caso può essere accolto sulla base dei primi tre motivi e ciò comporterà una nuova correzione delle prove della ricorrente che andranno imbustate unitamente alle prove di almeno altri tre concorrenti ed affidati alla correzione anonima di altra sottocommissione.

Tali adempimenti dovranno aver luogo tempestivamente onde consentire, in caso di esito positivo della nuova correzione, la partecipazione alle sessioni di orali in corso.

In considerazione del non consolidato orientamento giurisprudenziale sulla questione di diritto appare equo compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato disponendo gli ulteriori incumbenti indicati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:

Michele Perrelli, Presidente

Alberto Pasi, Consigliere

Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 27/04/2015

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)